

Comune di Coriano
Provincia di Rimini



**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI**

ALLEGATO A DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 07/08/2013. MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 18/07/2017. MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 78 DEL 24/10/2017.

Art. 1

DEFINIZIONI E FUNZIONI

1. Le Commissioni Consiliari sono articolazioni interne del Consiglio costituite dal medesimo con criterio proporzionale nell'esercizio della propria potestà di auto-organizzazione.
2. Le suddette Commissioni hanno funzioni consultive e dispongono di poteri istruttori e referenti relativamente a tutti gli atti di competenza del Consiglio.

Art.2

DURATA

1. Le Commissioni Consiliari restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

Art. 3

NUMERO DELLE COMMISSIONI E LORO COMPETENZA IN MATERIA

1. Si istituiscono le seguenti Commissioni Consiliari :

I° COMMISSIONE

Commissione Statuto e Regolamento Consiglio Comunale

II° COMMISSIONE

Commissione Ambiente e Assetto del Territorio- Urbanistica per esame osservazioni al P.R.G. -Pianificazione Territoriale

III° COMMISSIONE

Commissione Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi sanitari e Sociali, Turismo, Sport, Tempo Libero e Pari Opportunità

IV° COMMISSIONE

Bilancio

Art. 4

COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Ciascuna Commissione è composta da un totale di 9 componenti: di cui 5 Consiglieri Comunali di maggioranza, 3 di minoranza più il sindaco con diritto di voto.
2. La Commissione Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale è integrata permanentemente dal Segretario Comunale ovvero dal Vice Segretario delegato, con funzioni di esperto e di verbalizzante.

Art. 5

INSEDIAMENTO E NOMINA DEL PRESIDENTE

1. Ciascuna Commissione è convocata per l'insediamento e l'elezione del Presidente, dal proprio componente più anziano.
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a maggioranza. Il Vice Presidente è di diritto il Sindaco o suo delegato.
3. Se nessuno dei candidati alla presidenza non riporta la maggioranza assoluta dei voti nella prima e nella seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti.
4. Nel caso di parità di voti è proclamato l'eletto più anziano di età.
5. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca, fissandone l'ordine del giorno e ne presiede la seduta.
6. In seno alle Commissioni le funzioni di segretario sono espletate dal Funzionario Responsabile del Settore o suo delegato, che redige processo verbale delle sedute e le sottoscrive unitamente al Presidente.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 6

SEDUTE

1. Le Commissioni Consiliari si riuniscono ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con preavviso da notificare, almeno tre giorni prima della seduta secondo le modalità stabilite del regolamento del c.c..
2. In caso di particolari necessità le Commissioni possono essere convocate con preavviso di 24 ore.
3. Negli stessi termini sarà pubblicata copia dell'avviso sul sito web del Comune.
4. Il Presidente della Commissione è tenuto a convocarla entro il termine di 5 giorni, quando ne facciano richiesta almeno due componenti o il Sindaco.
5. Le sedute della Commissione sono tenute in locali adibiti alle funzioni istituzionali del Comune.
6. (abrogato)
7. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.7

COMPETENZE E POTERI

1. Le proposte di deliberazione che riguardino le competenze delle commissioni devono essere sottoposte ai componenti delle stesse, in tempo utile, e possibilmente non oltre i 3 giorni prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale. Fatti salvi i casi di cui all' art. 6, comma 2.
2. In difetto la proposta di delibera potrà essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale solo con un consenso unanime di tutti i capigruppo.
3. Si potrà derogare al disposto dei commi che precedono nel caso di convocazione urgente del Consiglio.
4. I componenti delle Commissioni possono acquisire informazioni presso gli uffici competenti in relazione agli argomenti da trattare.
5. In nessun caso potrà essere loro opposto il segreto d'ufficio.
6. Le Commissioni hanno il diritto di richiedere l'intervento dei Responsabili d'Area per chiedere loro relazioni e chiarimenti su argomenti amministrativi di cui siano a conoscenza per ragioni d'ufficio.
7. Le Commissioni Consiliari non hanno in nessun caso potere deliberativo.
8. Resta salva la facoltà di ogni capogruppo di motivare le scelte del gruppo consiliare rappresentato con una dichiarazione di voto.

Art. 8

CONSULTAZIONI ED AUDIZIONI

1. Qualora se ne ravvisi la necessità le Commissioni Consiliari potranno avvalersi di consulenti ed esperti preventivamente concordati senza aggravii di spese.

Art. 9

ISTITUZIONE CONSULTE COMUNALI

1. A testimonianza del rapporto di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa vengono istituite le seguenti consulte:

- a) Consulta comunale ambientale
- b) Consulta pari opportunità ed integrazione
- c) Consulta cultura Coriano-eventi
- d) Consulta delle frazioni
- e) Consulta per il commercio, per il turismo e per il lavoro
- f) Consulta dei sempre giovani, per il sociale e famiglia e per le politiche giovanili

2. Il funzionamento delle consulte verrà regolamentato con separato atto.